

IN BREVE n. 16/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Data di emissione il 14 aprile 2007



Roma Capitale
Data di emissione il 21 aprile 2007



GARANTE PRIVACY - PROVVEDIMENTO TUTELA DATI SENSIBILI



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Provvedimento del 21 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 18 dicembre 2006, presentato nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari, con il quale XY ha ribadito la richiesta, contenuta nell'istanza avanzata ex art. 7 del Codice, volta ad accedere ai dati personali che la riguardano contenuti nella cartella clinica relativa ad un ricovero presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale civile di Sassari;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la successiva nota del 7 febbraio 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 gennaio 2007, con la quale l'azienda resistente ha dichiarato di aver consegnato già alla ricorrente le cartelle cliniche riguardanti i suoi ricoveri presso altri reparti del citato ospedale, ma che, *"per quanto riguarda il ricovero avvenuto presso la Divisione di chirurgia generale (...), è stata consegnata alla Sig.a XY (...) un'apposita certificazione (...) in sostituzione della copia della cartella clinica, in quanto agli atti dell'Ufficio competente al rilascio non risultava presente tale cartella"* la cui ricerca è *"tuttora in corso"*; visto che la resistente si è riservata di fornire ulteriori informazioni per il tramite del responsabile del procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 10 febbraio 2007, con la quale la ricorrente ha ribadito la propria richiesta, ritenendo inidoneo il riscontro ottenuto;

VISTO che non sono pervenute, neppure dopo la proroga del termine per la decisione sul ricorso, ulteriori informazioni da parte della resistente in ordine all'esito delle predette ricerche;

RITENUTO che il ricorso deve essere accolto, non avendo la resistente fornito idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella cartella clinica in questione, e di dover ordinare pertanto all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari di integrare il riscontro fornito, entro il 30 aprile 2007, comunicando le ulteriori informazioni di cui alla cartella clinica richiesta dall'interessata, oppure chiarendo in modo inequivocabile di non essere più in possesso delle informazioni richieste, tenendo conto di quanto statuito dall'art. 168 del Codice in ordine alla falsità nelle dichiarazioni rivolte al Garante; ritenuto che il predetto titolare del trattamento dovrà, inoltre, dare comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accoglie il ricorso e ordina all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari di fornire idoneo riscontro alla ricorrente, entro il 30 aprile 2007, comunicando alla stessa i dati personali che la riguardano contenuti nella cartella clinica relativa al ricovero presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale di Sassari, oppure chiarendo in modo inequivocabile alla ricorrente di non detenere ulteriori informazioni relative a tale ricovero oltre quelle già comunicate all'interessata, dando in ogni caso conferma a questa Autorità entro la stessa data dell'avvenuto adempimento.

Roma, 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

A QUESTO PROPOSITO VEDI BREVIA 10 - LETTERA GARANTE PRIVACY numero 286 del 26 febbraio 2007

IN ALLEGATO A PARTE DOCUMENTO IN GU (documento 61)

ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO E VISITA SPECIALISTICA

Con sentenza n. 3921 del 20 febbraio 2007, la Cassazione ha affermato che in caso di visita specialistica effettuata durante le fasce orarie, in occasione di una visita di controllo effettuata attraverso il medico dell'INPS e che non ha trovato il dipendente al domicilio, perché l'assenza dal domicilio stesso sia giustificata occorre che l'interessato sia in grado di provare l'impossibilità di effettuare tale visita al di fuori delle fasce orarie di reperibilità.

PENSIONI - NIENTE PRESTITI ALLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

Nessun prestito a chi è titolare di una pensione di reversibilità o indiretta.

I titolari di pensione ai superstiti, di pensione sociale o di invalidità civile restano esclusi dalla possibilità di chiedere finanziamenti con la cessione del quinto.

In caso di più pensioni il calcolo della quota cedibile (un quinto) che deve garantire la salvaguardia del trattamento minimo (nel 2007 pari a 436,14 euro mensili) va effettuato sul totale delle pensioni percepite (Messaggio INPS n.9086 del 13 aprile 2007).

MASSOFISIOTERAPISTI CON DIPLOMA BIENNALE SOGGETTI A IVA

Le prestazioni dei massofisioterapisti in possesso di diploma biennale sono imponibili a IVA.

L'esenzione spetta solo a coloro che possiedono il titolo di studio triennale, equiparato al diploma universitario di fisioterapista (Agenzia entrate risoluzione n.70 del 13 aprile 2007).

IN ALLEGATO A PARTE AG. ENTRATE-interpello 70 del 13 aprile 2007 (documento 62)

INPDAP – GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE e SOCIALI

Dal prossimo mese di novembre, pensionati e dipendenti pubblici iscritti presso enti o gestioni previdenziali diversi dall'Inpdap nonché i pensionati pubblici iscritti all'INPDAP saranno iscritti di diritto alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali versando uno 0,35% della retribuzione o lo 0,15% della pensione, con esonero per i pensionati fino a 600 euro mensili. **Per evitare l'iscrizione, gli interessati sono tenuti a manifestare la volontà contraria entro il 25 ottobre.**

Anche ad avvenuta l'iscrizione sarà possibile il recesso, ma soltanto nei successivi sei mesi dall'inizio della contribuzione. Lo prevede il decreto del ministero dell'economia n. 45/2007, apparso in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile, che entrerà in vigore il 25 aprile.

Tale obbligo è già previsto per i dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP.

IN ALLEGATO A PARTE DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA (documento 59)

ATTENZIONE AL CONTRASSEGNO AUTO DELL'ASSICURAZIONE

Paga la multa l'automobilista che espone il certificato di un'altra auto (Cassazione n.8659 del 6 aprile 2007).

L'automobilista prima di mettersi alla guida deve controllare l'esattezza dei dati dei documenti, nulla valendo se l'assicurazione ha consegnato il certificato di un altro cliente:

“le disposizioni sono finalizzate a consentire non solo agli agenti di polizia stradale un rapido controllo della regolarità assicurativa del veicolo circolante, ma anche a rendere agevolmente conoscibile da parte di altri utenti, nei casi di sinistro, la sussistenza della garanzia in questione, finalità che, a prescindere dalla effettiva e concreta sussistenza di tale copertura, risultano frustrate ove il contrassegno esposto e la certificazione esibita non corrispondano ai dati del veicolo”.

COMPRAVENDITA CASA - Manuale Agenzia entrate

L'opuscolo illustra in dettaglio ma in maniera semplice le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della casa e tutte le novità introdotte dalla nuova normativa, per creare un sistema di tassazione più vantaggioso per i contribuenti e allo stesso tempo per potenziare il contrasto all'evasione nello settore “caldo” delle vendite immobiliari.

IN ALLEGATO A PARTE GUIDA FISCALE ALLA COMPRAVENDITA DELLA CASA dell'Agenzia delle Entrate (documento 60)

LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE e TUTELA PROCEDIMENTALE

Con sentenza n. 7880 del 30 marzo 2007, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le tutele procedurali previste dalla legge n. 300/70 in merito ai licenziamenti dei lavoratori trova applicazione anche per i dirigenti.

La Corte ha sostenuto che la mancanza di un diritto di difesa pieno fa sì che i dirigenti "possano subire danni, con conseguenze irreversibili per la loro futura collocazione nel mercato del lavoro, da

un licenziamento, che non consentendo loro una efficace e tempestiva difesa, può lasciare ingiuste aree di dubbio sulla trasparenza del comportamento tenuto e sulla capacità di assolvere a quei compiti di responsabilità correlati alla natura collaborativa e fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo".